



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 2-2019
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fucillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
G.B. Varnier
M. Jasonni, G.B. Varnier
G. Dalla Torre
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,
F. Balsamo, C. Gagliardi
M. Ferrante, P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Iliaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

dienza (Cor., *sura* 4.34), per il marito è come un terreno da semina (Cor., *sura* 4.34), deve tacere (Paul., I *Cor.* 14.34, I *Tim.* 2.11) e imparare in silenzio (Paul., I *Tim.* 2.12), non può insegnare (Paul., I *Tim.* 2.12), deve stare a casa (Cor., *sura* 33.33), non può lavorare fuori dalle mura domestiche (Sir. 25.21, Paul., *Tit.* 2.5), in caso di risarcimento, vale meno dell'uomo (Lev. 27.2), non può ereditare (Num. 27.3), la sua bellezza è una vergogna da occultare (Sir. 42.12, Tert., *De cultu fem.* 2.1.2, 3.1, 4.2, 13.3), non si deve agghindare (Cor., *sura* 33.33), se viene violentata è colpa sua (Tert., *De pud.* 22.13-14; Aug., *De mend.* 40-41; Ps.-Ambr., *De lapsu virginis consecratae*), eccetera eccetera." La speranza, nostra e chiaramente dell'autore è che i vincoli invisibili di questa prigione sacra possano essere abbattuti per sempre.

Pierluigi Romanello

PIERLUIGI CONSORTI, LUCA GORI, EMANUELE ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 1-211.

Si tratta di un volume densissimo di dati e di rilievi critici, uniti a riflessioni d'insieme che lo rendono un prezioso strumento di lavoro per quanti intendano esplorare un segmento dell'ordinamento giuridico, il diritto del Terzo settore (Ts), che progressivamente -per sensibilità politica e per naturale evoluzione delle istituzioni- si è reso una branca autonoma dalla matrice civilistico-tributaria, pur restando inquadrato in un settore ad alta tecnicità. Questo sforzo teso alla conquista di un'identità propria in unità di sistema si accompagna -gli Autori ne scolpiscono vivacemente le linee dinamiche- a tensioni bipolari tra commercialità e non, relative alla natura degli enti del Terzo settore (Ets) e che compongono il *leit-motiv* di una riforma per molti versi incompiuta, o mal interpretata nelle soluzioni adottate dal legislatore ma, pur sempre, manifestazione di una volontà di sperimentazione e di confronto aperto tra la dimensione dell'istituzionalità rigida (la P.A. ed i suoi apparati) e la libera pratica solidale, di volontariato non burocratizzato.

Emanuele Rossi («*Una breve storia del Terzo settore*», pp. 15-36) introduce il tema del Ts con una panoramica storica legislativa a partire dall'unificazione nazionale. Dalla l. 3 agosto 1862 n.753, il cui «gran fallimento» fu moderato dalla legge Crispi 17 luglio 1890 n. 6972, volta a favorire la mano pubblica nel settore dell'assistenza e beneficenza, alla «pervasività del pubblico in ogni forma di autonomia privata» della **legislazione fascista** (p. 21), sino alla legislazione democratica repubblicana, orientata ai paradigmi della «sussidiarietà reale». L'attuale allargamento delle prospettive universalistiche della tutela dei singoli sostengono un modello che relega gli enti privati ad un ruolo marginale, sebbene la complessità del fenomeno del nascente

«*welfare mix*» si **incroci con discordanti «tendenze alla privatizzazione del pubblico e alla pubblicizzazione del privato» (p. 23) cui concorrono ulteriori leggi.**

È grazie alla l. 11 agosto 1991 n. 226, punto d'origine di un processo evolutivo culminante con la l. delega per un «Codice del Terzo settore» (2016), **che le Organizzazioni di volontariato (Odv) vengono alla ribalta, pensando al Ts come portatore di un «interesse generale», non più pubblico o privato e, dunque, divenuto destinatario di un «rovesciamento della prospettiva inizialmente seguita dall'ordinamento repubblicano» (p. 28).** Questo «interesse generale» rende il Ts il depositario elettivo di una specialissima azione di *advocacy*, in linea con la prospettiva di democrazia partecipativa nel confronto aperto anche con la P.A. (cfr. le l. 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241), avendo la legge 7 dicembre 2000, n. 383 (artt. 26 e 27) legittimato le associazioni di promozione sociale a nuove incisive forme di interlocuzione (diritto di accesso ai documenti e diritto di intervento nel processo amministrativo) con essa. L'azione di *advocacy*, unita al più tradizionale «servizio» proprio del Ts, sono le due direttrici generali dell'attuale evoluzione della disciplina.

Ancora Rossi («*Lo statuto costituzionale del Terzo settore*», pp. 37-55) affronta la questione della ricerca di uno statuto fondativo del Ts da recuperare tra le maglie del dettato costituzionale con rinvio agli artt. 2, 18 e 20 della Cost., ma anche richiamando l'insegnamento dossettiano (p. 38) circa il primato della persona sullo Stato. Interessante la notazione sull'intreccio tra le tre dimensioni fondamentali: la tutela soggettiva; l'azione politico-sindacale; il modello di *welfare*, quali coordinate entro cui il Ts si trova ad agire, sulla base e nel rispetto del pluralismo sociale.

L'A. sottolinea la centralità dell'affermazione concettuale moderna della dimensione della solidarietà, quale «**fondamento costi-**

tuzionale per il Ts» (p. 43) transitato, grazie alla giurisprudenza costituzionale, da una accezione impositiva (solidarietà come dovere normativamente imposto) ad una liberale (quale vocazione sociale libera e spontanea dell'uomo) e travasata nella l. 266/1991. Detto principio di solidarietà diffusa e distribuita dallo Stato ai soggetti privati collettivi (famiglia, scuola, enti del Ts) è così venuto assimilandosi al principio di eguaglianza (art. 3, co. 2 Cost.) e all'idea della «nostra forma di Stato come Stato sociale» (p. 44). **Ma nella sua proiezione di progresso spirituale della società ha coinvolto anche la dimensione lavorativa (art. 4, co. 2 Cost.), sino ad enucleare dalla sua essenza le due anime, quella «lavorativa» e quella «gratuita», del Ts (p. 48).**

Rossi individua però un ulteriore elemento componente, questa volta «orizzontale», dello Statuto fondativo del Ts: il principio di sussidiarietà, nato dall'art. 118 Cost. riformato nel 2001, e sulle cui basi l'azione di intervento partecipativo alla cura responsabile degli «interessi generali» può finalmente essere estesa ad ulteriori soggetti, tra cui gli enti del Terzo settore (Ets).

L'attenzione dell'A. alla ricerca di ulteriori parametri normativi componenti lo Statuto costituzionale del Ts si concentra, infine, sugli artt. 9 e 41 Cost. sottolineando le riserve dogmatiche che si oppongono ad un loro eventuale accoglimento nel quadro definitorio così impostato.

Pierluigi Consorti e Luca Gori si occupano, in un terzo capitolo, della fisionomia normativa del Ts («*Definizione giuridica e disciplina comune del Terzo settore*», pp. 57-84) sviluppata su un duplice piano: quello sul profilo critico della l. delega n.106/2016 che avvia la riforma del 2017 sul Ts e quello sulla disciplina positiva.

Consorti sottolinea gli aspetti fiscali della legge n. 106/2016 intesa a proporre i criteri generali di orientamento normativo e la via opzionale scelta dal governo che ha piegato la

via riformista convertendola principalmente sulla redazione di un Codice speciale «prevalentemente ricognitivo» del Ts corredato (tra il 2017 e 2018) da una serie di decreti legislativi. Egli avverte che si è dato spazio ad una «concezione legale troppo ampia e pragmatica del Ts» **che ne deprime i caratteri fondamentali dello scopo centrale di solidarietà e dell'assenza di profitto: elementi che, prosegue l'A., «devono essere considerati il fulcro dell'intera riforma del sistema» e che, viceversa, hanno prodotto una «sorta di manutenzione straordinaria senza un previo accurato progetto di restauro» (p. 61). Dalla comparazione legislativa l'A. deduce il graduale allontanamento del legislatore dalla formula originaria di volontariato scolpita nella l. del 1991 (p. 63), per approdare ad una definizione che «privilegia l'aspetto oggettivo rispetto a quello soggettivo-teleologico» in una dimensione «ibrida e camaleontica» dei suoi contorni (pp. 64-65). Il confuso impiego delle espressioni «attività di interesse generale» e di «utilità sociale», oltre alla perdita di centralità dello scopo solidaristico, concorrono quali ulteriori elementi di perplessità e di debolezza concettuale della definizione in oggetto (p. 67).**

In questo quadro l'A. traccia una disamina critica della disciplina comune degli Ets. Segue una sintetica descrizione della disciplina sull'acquisto della personalità giuridica e sull'iscrizione al Registro unico del Terzo settore (Runts) (pp. 75-77). Interessanti rilievi delineano la *ratio* del nuovo statuto del volontariato, emancipato da una logica difensiva contro le forme di sfruttamento del lavoro, ed approdato ad una definizione comune del volontariato che pone al centro la gratuità, ma la cui importanza «non sembra ancora sufficientemente metabolizzata» (p. 79). Apprezzabili anche le forme di controllo e di *accountability* legate alla disciplina sul bilancio sociale e al collegamento col criterio dell'«**impatto sociale**», sebbene il Cts, osserva Consorti, «non lo sviluppi compiutamente» (p. 82).

Nel Capitolo 4 Consorti si sofferma sul profilo soggettivo della materia («*I soggetti del Terzo settore*», pp. 85-108) e, prendendo le mosse dalla questione definitoria degli Ets, puntualizza che, sebbene il Cts abbia realizzato un accorpamento tipologico di diversi soggetti nell'unica espressione di Ets, sussistono «criticità definitorie» **dovute ad una «perdurante frammentazione»** che pregiudica il fine della semplificazione (p. 86). Riserve critiche, persino la censura di legittimità, riguarderebbero, secondo l'A., anche la locuzione «attività di interesse generale» svolte «in via esclusiva e principale» **nonché la loro elencazione con metodo «a geometria variabile»** (p. 88). Plauso va invece tributato all'istituzione del Runts, sebbene la gestione del *data-base* generale si inceppi nelle maglie dell'amministrazione.

Consorti, sottolineata l'«aporia» dovuta all'esclusione dalla riforma del Ts delle cooperative sociali, espone un'analisi rapida in forma elencatoria della disciplina delle tipologie di Ets: Organizzazioni di volontariato; Associazioni di promozione sociale; reti associative, enti filantropici; società di mutuo soccorso; imprese del Ts abbraccianti le *species* delle cooperative sociali e della Imprese sociali. Interessanti i rilievi circa gli enti religiosi, per i quali il Cts, introducendo la formula di «enti religiosi civilmente riconosciuti», ha promosso una «**terza via definitoria**», **non priva di «significativi echi costituzionalmente rilevanti»** (p. 103). Pur tuttavia, avverte l'A., il Cts sembra aver «ignorato la complessa articolazione» (polarizzata sul binomio enti confessionali non religiosi – enti religiosi non confessionali).

L'ulteriore specialità disciplinare (richiamante progressi schemi logici delle Onlus) di cui vanno a beneficiare gli enti religiosi, introduce una specialità nella specialità che non solo appare «non congrua» col sistema del Ts, ma collidente con la *ratio* dell'art. 20 Cost., mettendo in luce la necessità di un serio ag-

giornamento del modello pattizio-concordatario risalente agli anni Ottanta (pp. 105-106).

«*La disciplina fiscale*» (pp. 109-134) è il tema del Capitolo 5, sviluppato da Luigi Gori. Osserva l'A. che il Cts non ha soddisfatto le aspettative sulla ridefinizione complessiva del sistema tributario degli Ets, rimanendo ancora attratto, pur sulla base di criteri o differenti, alla dicotomia «enti commerciali» – «enti non commerciali». Egli si concentra nell'analisi dell'art. 79 Cts, «**fulcro della disciplina fiscale degli Ets**» (p. 112) e della *fictione iuris* della «decommercializzazione» che, alla fine, crea una situazione di «fluidità» circa la fiscalità di detti enti, posto che, per gli «**enti non commerciali**» l'art. 80 Cts prevede un regime più vantaggioso. Tale *favor*, poi, (art. 80) riguarda le Odv, gli enti filantropici e le Associazioni di promozione sociale, sebbene il nuovo apprezzabile regime agevolativo unitario sulle imposte indirette, non sia esente da critiche (p. 122).

Analizzato il nuovo regime sull'Impresa sociale, ex d.l. n. 112/2017, apprezzabile per impostazione «**tendenzialmente unitaria e soggettiva**» (p. 123) e per le misure di sostegno e premialità, l'A. si sofferma sulla disciplina favoritiva del Cts (art. 83) sulle liberalità e modalità di raccolta fondi degli Ets, sebbene, egli avverta, ne risulta «un sistema assai complesso», ulteriormente evidenziato dal regime transitorio, sia in capo al donante che all'Ets beneficiario, in funzione delle garanzie di trasparenza e pubblicità (pp. 127-128). Nel complesso, conclude Gori, la riforma sulla fiscalità degli Ets coniuga una «**apprezzabile organizzazione del sistema ancor priva, tuttavia, della necessaria sistematicità**» (p. 132).

Emanuele Rossi si occupa nel Capitolo 6 del tema su «*I rapporti fra Terzo settore e Pubblica Amministrazione*» (pp. 135-153) e concentra la sua indagine sul livello di c.d. «**affidamento**» tra P.A. e Ets, a sua volta abbracciante due dimensioni (la reticolare-pari-

taria e la sostitutiva), in un quadro normativo (nazionale, comunitario e giurisprudenziale) assai complesso (pp. 138-139). Appare assai interessante l'analisi sul coinvolgimento degli Ets nelle attività di co-programmazione e co-progettazione descritte all'art. 55 Cts, da cui riemerge il tema centrale delle garanzie di trasparenza.

L'argomento è strettamente connesso con quello delle convenzioni stipulate tra P.A. ed Ets (in partic. Odv ed Aps), laddove il Cts «**innova significativamente il quadro normativo**» (p. 144), pur residuando disarmonie di sistema (specialmente nel nesso tra art. 55 e 56). In conclusione l'A. rileva che l'art. 55 è norma assai apprezzabile perché propone un'innovativa concezione del Ts, nella metamorfosi da strumento statico del *welfare*, ad interlocutore dinamico nelle procedure convenzionali con la P.A., in un'evoluzione affatto scontata.

«*Il sistema di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore*» (pp. 155-169) è il tema affrontato da Luca Gori nel Capitolo 7. L'A., precisato preliminarmente che tale disciplina attuativa dell'art. 118 u.c. Cost. non deve dar luogo ad «ingiustificati privilegi» (p. 156), espone una puntuale rassegna di strutture e misure volte al sostegno del Ts, contemplate nel Cts (tit. VIII e IX). Si tratta del Consiglio Nazionale del Ts; dei Centri di servizi per il volontariato, la cui revisione «costituisce uno degli elementi qualificanti dell'intera riforma» (p. 158); della Fondazione Italia Sociale, struttura «*inedita*» di intervento misto tra il pubblico ed il privato» (p. 161); delle ulteriori misure di sostegno e promozione contemplate agli artt. 61-71 del Cts; delle misure di finanziamento pubblico (artt. 72 e 73) che prevedono figure specifiche di fondi pubblici; degli strumenti innovativi di c.d. «finanza sociale» («*titoli di solidarietà*» e «*Social leading*») descritti agli artt. 77 e 78 Cts e, infine, dello speciale strumento di sussidiarietà fiscale del cinque per mille (ex d.lgs. n.111/2017).

Introduce storicamente il tema sul «*Re-*

gime dei controlli sugli enti del Terzo settore» (pp. 171-190) Emanuele Rossi il quale, esposta una succinta ricostruzione storico-legislativa della materia, denuncia nel Capitolo 8 il paradosso della soppressione del suo frutto maturo, l'«Agenzia» per il Ts, suggerita dalle evenienze di una riforma «a costo zero» foriera di un «**sistema di controlli disarticolato e confuso**» (pp. 174 e 175). L'A. si inoltra nel sistema dei controlli proposto dal Cts e ne esamina gli aspetti distinguendo tra controlli «interni» ed «esterni»; rileva così pregi e difetti di entrambi, nella convinzione dell'opportunità, non ancora soddisfatta, di un raccordo tra le due attività liminari. Aleggiano, in una visione sistematica d'insieme, la scarsa chiarezza e l'incerto livello di coordinamento, se non addirittura elementi di contraddittorietà (pp. 178 e 182) che, per i controlli esterni, hanno come referente l'Ufficio del Registro nazionale. A questo si aggiungono, o meglio, «si sovrappongono», le ulteriori modalità di controllo espresse dalle Reti associative e dai Centri di Servizio per il volontariato, dal Ministero del Lavoro, dalle Amministrazioni finanziarie (le tre agenzie fiscali e la Guardia di Finanza) e, infine, dalle P.A.

Il disarmante giudizio complessivo dell'A. si colora di qualche aspettativa nel futuro divenire degli Ets, proiettato all'estensione dei diritti della persona e a nuovi impulsi ideali alla buona pratica dell'azione di controllo.

Con il Capitolo 9 («*Ai confini del Terzo settore*», pp.191-200) Pierluigi Consorti, in sintonia con Luca Gori, tenta un approccio previsionale ed estensivo dell'«affollato» Ts, le cui «zone grigie» risultano impermeabili ad un cospicuo gruppo di soggetti seppure agenti senza fine di lucro in quel medesimo teatro. L'A. ne espone un elenco con le relative criticità (P.A.; formazioni e associazioni politiche; sindacati e associazioni professionali; fondazioni bancarie), concentrando poi la sua attenzione con rapidi cenni espositivi sul Servizio

Civile Universale, sulla Cooperazione Internazionale e sulla Protezione Civile.

Le conclusioni sulla riforma del Ts del 2017-'18 prendono atto che: «**il nuovo impianto normativo non è una riforma, bensì una forma**» (p. 201) **dalla cui indagine scaturiscono** alcune domande e «gravi limiti» di fondo. L'impostazione dualistica tra commercialità e non degli Ets è ben lontana dal rispecchiarne l'originaria impronta volontaristica e sembra materializzarsi il rischio di un Ts a due velocità, né il legislatore riformista sembra aver dato prova di consapevolezza sulle implicazioni del suo operare sugli spazi costituzionalizzati di libertà (p. 204). Tuttavia, va salutato con favore lo sganciamento del Ts dalla originaria «concezione ancillare» di sistema, ora rimpiazzata da un autonomo «**spazio giuridico**» della vitalissima disciplina.

Fabio Vecchi